

Studio legale associato
Civile, penale, tributario
Avv. Gabriele Messina
Mediatore specializzato in materia civile e societaria
Arbitro della Camera di Commercio di Modena
Conciliatore della Consob
Patrocinatore in Cassazione
Avv. Alessandra Mandelli
Patrocinante in Cassazione
Via Farini 14 -41043- Formigine (MO)
Tel/fax: 059-556933 – cell: 338-9776206
EMAIL AVVMESSINAMANDELLI@LIBERO.IT
Pec gabriele.messina@ordineavvmodena.it

NOTIFICA
URGENTE

MARINA
LAURO

**Tribunale di Modena
Sezione Lavoro**

Ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc

Per

Sig. ra PICARIELLO LUCIA, nata a Avellino il 12.8.1980, c.f.:PCRLCU80M52A509A residente in Avellino C. Da Macchioni 8 elettivamente domiciliata in Formigine (MO), via Farini 14 presso lo studio degli avv.ti Gabriele Messina (c.f.: MSSGRL66B24F257H - P.E.C.: gabriele.messina@ordineavvmodena.it - tel/fax: 059-556933) e Alessandra Mandelli (c.f.: MNDLSN69A47A944Y - P.E.C.: alessandra.mandelli@ordineavvmodena.it - tel/fax: 059-556933) che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in calce al presente atto
contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro por-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna (in via G.Reni 4 di Bologna telefax 051/232.297 CF:80068910373 E-mail:bologna@avvocaturastato.it; PEC: bologna@mailcert.avvocaturastato.it

Fatto

- che la ricorrente è titolare di Diploma di maturità Magistrale(all.0)
- che la ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a seguito dell'emanazione del D. M. 235 del 01.04.14 che ne prevedeva l'aggiornamento(all.1);
- che la ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto (all.0/1)
- che come da estratto delle graduatorie pubblicato sul sito dell'USP di Modena le domande non sono state accolte e per l'effetto la ricorrente è stata esclusa dalla medesima(all.0/1)
- che la ricorrente è iscritta in seconda fascia di istituto e lavorava come precario a tempo determinato presso l'I.C. Bursi di Fiorano Modenese , via Ghiarella 213(vedasi parte finale all.0/1);



-che la ricorrente aveva presentato la predetta documentazione presso Ufficio Provinciale Scolastico di Modena e pertanto è fondata la competenza territoriale del giudice adito

premessi

-che come ribadito nella: **Sentenza n. 03813/2013 Del Consiglio di Stato** dopo il ricorso dei diplomati magistrali il suddetto tribunale ha riconosciuto definitivamente il valore abilitante del Diploma Magistrale ed il diritto di coloro che l'avessero conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ad inserirsi nelle graduatorie di circolo e d'Istituto di II fascia per le classi di concorso di infanzia e primaria decretando che: "è illegittimo il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297".

Il Miur è stato costretto dalla sentenza citata ad inserire i DM ante 2002 nella seconda fascia d'istituto concedendo però loro il minimo punteggio con disparità di ingiustificata tra il diploma e il titolo di laurea essendo i due titoli equivalenti ed equipollenti per legge.

A seguito del disconoscimento del Titolo abilitante, i Diplomati Magistrali ante 2002 si ritrovano dopo 15 anni senza aver avuto possibilità di sbocchi nella professione a tempo indeterminato, sia perchè non sono stati indetti concorsi dal 1999 al 2012 sia perchè nel 2007 le Gae (Graduatorie Ad Esaurimento) sono state chiuse con la Legge Fioroni che ha immesso nelle stesse tutti gli abilitati all'insegnamento conseguito entro l'anno 2006 Infatti secondo il D.M. 27/2007, costituisce titolo valido di accesso alle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento il possesso di una qualsiasi abilitazione o idoneità acquisita a seguito di esame o di concorso (Come il nostro titolo che era ed è abilitante e veniva rilasciato appunto a seguito di esame di Stato) questo DM già nel 2007 disponeva che tutti i docenti in Gae dovevano essere assunti entro breve.

La sentenza del CONSIGLIO DI STATO (N. 01973/2015 REG.PROV.COLL. N. 07272/2014 REG.RIC. ALLEGATO N.3) in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) emessa ad aprile 2015 è sicuramente a favore del ricorrente e così si pronuncia : Accoglie il ricorso nei sensi su esposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ,In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014,

